



# Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali

## A.C. 3864

Dossier n° 614 - Schede di lettura  
27 luglio 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3864
Titolo:	Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sani Luca
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	9
Date:	
presentazione:	26 maggio 2016
assegnazione:	16 luglio 2016
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività Produttive, XII Affari Sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La proposta di legge in esame disciplina la **coltivazione**, la **raccolta** e la **prima trasformazione** delle **piante officinali**.

La normativa è attualmente contenuta in provvedimenti particolarmente risalenti: la legge n.99 del 1931, il regolamento esecutivo di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n.1793, il regio decreto 26 maggio 1932, n.772, contenente l'elenco delle piante officinali.

Nella sostanza, è previsto attualmente il rilascio di una carta di autorizzazione per poter raccogliere le piante officinali. Per l'utilizzazione delle stesse è richiesto il diploma di erborista. Per la definizione di piante officinali si rinvia ad un elenco contenuto, come detto, nel regio decreto n.772 del 1932. Nella carta di autorizzazione sono specificate le piante officinali per le quali viene consentita la raccolta nonché i tempi e le modalità della raccolta stessa. Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria a chi ha frequentato gli appositi corsi definiti con regolamento attuativo. Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche. L'autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto che spetta, invece, ai farmacisti. Non è considerato erborista né raccogliitore chi distilla piante acquistate da raccoglitori, né chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita nell'elenco richiamato. Erano poi previste disposizioni in ordine all'istituzione di una commissione consultiva presso l'allora ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché la possibilità di costituire, per determinate specie di piante officinali, appositi consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima manipolazione delle piante.

Il provvedimento si compone di **9 articoli**.

L'**articolo 1** fornisce talune **definizioni** e definisce l'**ambito di applicazione**.

Si chiarisce, innanzitutto, che la disciplina riguarda *la coltivazione, la raccolta, e la prima trasformazione* delle piante officinali (*comma 1*).

Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi e i licheni (*comma 2*).

Il *comma 3* specifica che il prodotto dell'attività di coltivazione può essere impiegato tal quale o essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione quali le attività di lavaggio, defoliazione, cernita, essiccazione, taglio e distillazione.

Il prodotto può essere impiegato come *alimento, cosmetico, mangime, farmaco o prodotto per la casa* (*comma 4*).

La coltivazione e la trasformazione delle piante officinale è considerata **attività agricola**. Sono a tal fine considerate **lavorazioni dei prodotti primari**, come definite dal regolamento (CE) n.852 del 2004 (l'articolo

2, par. 1, lett. b) che definisce come "prodotti primari" i *prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca*.(comma 5)

Sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame la lavorazione delle piante officinali ricadenti nell'ambito della normativa del D.P.R. n.309 del 1990, recante testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (comma 6).

In particolare si ricorda che l'art. 17 del D.p.r. n.309/1990 prevede che chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'[articolo 14](#) deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali.

I *commi 7 e 8* prevedono che le regioni diano attuazione con proprie leggi ai principi contenuti nel provvedimento in esame e che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'**articolo 2**, al *comma 1*, contiene una disposizione innovativa in quanto **elimina la necessità di autorizzazione** prevista dall'ordinamento vigente per la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali.

Il *comma 2* prevede che le regioni definiscano le **modalità di formazione e di aggiornamento professionali** sull'attività in esame, anche avvalendosi del sistema di consulenza aziendale previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del Reg. (UE) n.1306 del 2013.

Con il [Regolamento UE 1306/2013](#), al titolo III (artt. 12, 13, 14 e 15) è stato istituito il sistema di consulenza aziendale, fissandone gli ambiti di applicazione ([art. 12](#)), i requisiti che i consulenti devono possedere per far parte del sistema ([art. 13](#)), le modalità di accesso ai servizi di consulenza ([art. 14](#)). Quanto previsto dal Regolamento è stato recepito in Italia con l'[art. 1 ter](#) del decreto-legge n.91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e con il successivo [Decreto 3 febbraio 2016](#) dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero della Salute.

L'**articolo 3**, comma 1, rinvia ad un decreto la definizione delle modalità di **raccolta spontanea** delle piante officinali nel territorio nazionale. Il decreto dovrà essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, viene fatto riferimento a quanto prevede il regolamento (CE) n.338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e alla legge n.194 del 2015, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'**articolo 4**, *comma 1*, prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con decreto, il **Piano di settore della filiera delle piante officinali**, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Fino a tale momento resta vigente il Piano adottato in base all'accordo del 10 aprile 2014 (*comma 2*).

Il *comma 3* specifica che il piano è costituito da:

- un documento di indirizzo politico programmatico;
- un allegato tecnico intitolato a "La filiera delle piante officinali";
- un glossario;
- un documento economico intitolato "Piante officinali in Italia: un'istantanea della filiera e dei rapporti tra diversi attori".

Il Piano di settore (*comma 4*) è chiamato a:

- a. individuare gli interventi prioritari;
- b. incentivare lo sviluppo di una filiera integrata;
- c. definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale;
- d. realizzare un coordinamento della ricerca nel settore;
- e. definire le modalità di conversione di aree demaniali incolte o abbandonate per destinarle alla coltivazione delle piante officinali, anche attraverso l'affidamento a titolo gratuito della conduzione dei terreni.

Il Piano di settore è lo **strumento programmatico del settore** (*comma 5*). Si avvale di una quota parte delle risorse stanziata nell'ambito della legge 23 dicembre 1999, n.499.

In particolare l'articolo 4 della legge prevede un finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, con particolare riguardo alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali. Una quota in conto

capitale può essere destinata per favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

L'**articolo 5**, comma 1, istituisce il **Tavolo tecnico del settore delle piante officinali**, con funzioni consultive.

Sono chiamati a partecipare, secondo quanto prevede il *comma 2*, i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'economia, dell'Agenzia delle dogane, delle regioni, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, delle unioni e federazioni del commercio e della distribuzione delle piante officinali, dell'Agea, dell'Ismea, del Crea, del Cnr, dell'Enea e delle università competenti.

Ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede ad aggiornare la composizione del tavolo tecnico.

L'**articolo 6** istituisce un **Osservatorio economico** presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di raccogliere le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore per aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

L'**articolo 7** prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il **registro delle varietà delle specie di piante officinali** ammesse alla commercializzazione ed è individuato l'**ente pubblico** al quale affidare la tenuta del registro e lo svolgimento dei relativi controlli (*comma 1*).

Le specie iscritte nel registro sono **classificate** in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione immesso in commercio. Lo stesso decreto indicato al comma 1 dovrà stabilire la procedura di **certificazione** delle sementi, individuando gli adempimenti per la **rintracciabilità** del materiale sementiero, nonché le modalità per la creazione di un marchio volontario.

L'**articolo 8** prevede che è permessa la **vendita diretta** delle piante officinali iscritte nel registro. La previsione di tale licenza deriva dall'estensione alla vendita di tali piante delle disposizioni di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 228 del 2001](#).

Il disposto richiamato prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, purché conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. La vendita diretta dei prodotti agricoli in **forma itinerante** è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita **al dettaglio esercitata su superfici all'aperto** nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di **sagre, fiere**, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La disciplina in esame si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni in materia di commercio di cui al decreto legislativo n.113 del 1998.

L'**articolo 9**, infine, dispone in ordine alle **abrogazioni**.

## Relazioni allegata o richieste

Al provvedimento risulta allegata la relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento interviene su materia attualmente regolata da disposizioni normative di carattere primario.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina in materia di attività agricola rientra tra le competenze residuali delle regioni. La giurisprudenza costituzionale ritiene, comunque, che possano sussistere alcuni aspetti che, pur legati a tale attività, incidono su materie di competenza esclusiva dello Stato o concorrente tra lo Stato e le regioni.

E' il caso delle disposizioni in materia di registro delle varietà delle specie di piante officinali, materia tutelata a livello internazionale e comunitario che ha una forte valenza ambientale, riconducibile, quindi, alla

lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

L'equiparazione, poi, dell'attività di raccolta delle piante officinali a quella agricola incide sulla nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'articolo 2135 del codice civile ed è, quindi, riconducibile, alla competenza statale esclusiva di cui alla lettera l) che fa riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Vengono, poi, istituiti degli organi tecnici (tavolo tecnico del settore e osservatorio economico e di mercato) che possono essere riconducibili alla materia dell'organizzazione amministrativa dello Stato di cui alla lettera g).

## Formulazione del testo

L'articolo 1, comma 2, definisce cosa debba intendersi per piante officinali senza rinviare ad un elenco allegato, attualmente contenuto nel [regio decreto 19 novembre 1931, n.1793](#), abrogato dal successivo articolo 9.

L'articolo 9 dispone l'abrogazione della [legge 30 ottobre 1940, n.1724](#), recante disciplina e vendita della camomilla, che risulta peraltro già abrogata.